

Delibera n. 122/2018

Procedimento volto all'adozione di misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, avviato con la delibera n. 4/2016 come ampliato nell'oggetto dalla delibera n. 124/2017. Estensione della durata della consultazione pubblica e proroga del termine di conclusione del procedimento.

L'Autorità, nella sua riunione del 6 dicembre 2018

- VISTO** il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) e, in particolare, l'articolo 9 che impone l'obbligo di una comunicazione preventiva alla Commissione europea *"prima di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative"* in attuazione del citato Regolamento;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione europea del 22 aprile 2014, COM (2014) 232 final, sull'interpretazione del citato regolamento (CEE) n. 3577/92;
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201 del 2011), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare;
- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità *"provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...)"* nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti";
 - il comma 2, lettere b) e c), ai sensi dei quali l'Autorità provvede a *"definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori"* nonché a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri così fissati;
 - il comma 2, lettera f), che prevede che l'Autorità provvede, tra l'altro, a *"definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in*

esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitoli delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici”;

- il comma 3, lettera b), che prevede, in particolare, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, “determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate (...);”

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito: decreto-legge n. 50 del 2017), e, in particolare:

- l'articolo 27, comma 12-quater, che prevede, *inter alia*, che l'ente affidante “*si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente*”;
 - l'articolo 48, comma 6, lettera b), secondo periodo, che integra il sopra citato articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto legge n. 201 del 2011, prevedendo che sia per i bandi di gara che per i contratti di servizio esercitati *in house* o affidati direttamente “*l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario*”;
 - l'articolo 48, comma 7, lettere a), b), c) ed e) che introduce disposizioni in tema di svolgimento delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, attribuendo specifiche competenze regolatorie all'Autorità, prevedendo che la stessa detti “*regole generali in materia di*:
- a) *svolgimento di procedure che prevedano la facoltà di procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma restando la possibilità di soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara;*
 - b) *obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di idoneità economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonché dei requisiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;*
 - c) *adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con*

specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;

e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente”;

- VISTA** la delibera CIPE 9 novembre 2007, n. 111, recante “Criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse”, Pubblicata su GUCE, Serie generale, n. 50 del 28 febbraio 2008;
- VISTO** il “Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse” approvato con delibera del 16 gennaio 2014, n. 5;
- VISTA** la metodologia di analisi di impatto della regolamentazione dell'Autorità approvata con delibera n. 136/2016 del 24 novembre 2016;
- VISTA** la delibera n. 4/2016 del 28 gennaio 2016, con la quale è stato avviato il procedimento per l'adozione di misure regolatorie per la definizione degli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare con scadenza fissata al 3 giugno 2016 e prorogata al 31 ottobre 2017 da ultimo con delibera n. 147/2016 del 15 dicembre 2016;
- VISTA** la delibera n. 124/2017 del 19 ottobre 2017, con la quale è stato ampliato l'oggetto del procedimento avviato con la sopra citata delibera n. 4/2016, al fine di estenderne i contenuti alla definizione degli ulteriori aspetti regolatori attribuiti alla competenza dell'Autorità in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche non in esclusiva, dall'articolo 48, comma 6, lettera b), secondo periodo, e comma 7, lettere a), b), c) ed e), del decreto-legge n. 50 del 2017, disponendo altresì: (i) di tenere conto delle disposizioni introdotte dall'articolo 27, comma 12-quater, del decreto-legge n. 50 del 2017 relativamente all'obbligo per l'ente affidante di avvalersi, al ricorrere di determinati presupposti, di altra stazione appaltante; (ii) di applicare al procedimento la metodologia di analisi di impatto della regolazione di cui alla citata delibera n. 136/2016; (iii) di differire il termine di conclusione del procedimento, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2018 con delibera n. 34/2018 del 5 aprile 2018;

- VISTO** l'atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, approvato dall'Autorità con la delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 89/2018 del 27 settembre 2018, con la quale è stata indetta una consultazione pubblica sul documento riportato nell'Allegato A alla medesima delibera, contenente lo schema di atto recante "*Misure regolatorie per la definizione degli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare*", con termine di conclusione della consultazione rimasto fissato al 5 dicembre a seguito della proroga disposta con delibera n. 103/2018 del 25 ottobre 2018, che ha altresì differito al 6 dicembre 2018 la data di convocazione dell'audizione;
- VISTA** la comunicazione del Coordinatore tecnico interregionale della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome, pervenuta in data 5 dicembre 2018 e assunta in pari data al prot. ART n. 10489, con la quale è stata formalizzata una richiesta di proroga del termine di conclusione della consultazione volta a consentire l'inoltro delle osservazioni della Conferenza nel mese di gennaio 2019, tenuto conto dei molteplici profili di complessità delle tematiche trattate e la novità della regolazione in tali ambiti;
- TENUTO CONTO** che le Regioni, in quanto soggetti titolari dei contratti di servizio di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, possono fornire un apporto largamente significativo nella fase istruttoria del procedimento;
- RILEVATO** che in data 28 novembre 2018 - a seguito dell'inoltro alla Commissione UE, in ottemperanza agli obblighi previsti dal sopra citato articolo 9 del Regolamento (CEE) n. 3577/92, dello schema di atto di regolazione posto in consultazione - si è svolto un incontro tra i rappresentanti dell'Autorità e i rappresentanti dei competenti Servizi della Commissione, i quali, nell'esprimere un generale apprezzamento per il documento proposto, hanno evidenziato alcuni specifici aspetti oggetto dell'atto di regolazione meritevoli di ulteriori riflessioni e approfondimenti;
- TENUTO CONTO** che i rappresentanti dei Servizi della Commissione UE hanno comunicato per le vie brevi agli Uffici l'intendimento di inviare in tempi prossimi un contributo scritto contenente le proprie osservazioni;
- CONSIDERATO** che i profili di complessità relativi ai servizi di trasporto del servizio di collegamento passeggeri - posti in evidenza anche dalle segnalazioni recentemente pervenute a questa Autorità circa presunte irregolarità nelle procedure relative alla gestione degli affidamenti del servizio di collegamento passeggeri - rendono opportuno non rinunciare alla possibilità di avvalersi dell'apporto tecnico costituito dai documenti in corso di predisposizione da parte della Conferenza delle Regioni e dei Servizi della Commissione UE;

RITENUTO

pertanto necessario estendere i tempi procedurali, fissando nuovi termini - valutati congrui anche rispetto agli eventuali approfondimenti che si rendessero necessari o opportuni sulla base degli elementi che saranno acquisiti - che prevedono un ampliamento fino al 28 gennaio 2019 della durata della consultazione indetta con la citata delibera n. 89/2018 e una proroga fino al 29 marzo 2019 del termine di conclusione del procedimento, nonché disporre l'annullamento dell'audizione fissata per la data odierna;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di prorogare fino al 28 gennaio 2019 il termine di conclusione della consultazione pubblica, indetta con la delibera n. 89/2018 del 27 settembre 2018 sullo schema di atto di regolazione recante "*Misure regolatorie per la definizione degli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare*", contenuto nell'allegato A della suddetta delibera, consentendo, fino alla medesima data, la partecipazione da parte degli interessati secondo le modalità previste dall'allegato B della stessa, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2;
2. di annullare l'audizione innanzi al Consiglio dell'Autorità fissata al 6 dicembre 2018;
3. di prorogare fino al 29 marzo 2019 il termine di conclusione del procedimento.

Torino, 6 dicembre 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi